

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EMANUELE BILOTTI

Seduta del 16/06/2025

FATTO

1. – Con ricorso del 18 aprile 2025, previo reclamo del 29 gennaio 2025, la parte ricorrente, a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto, chiede anzitutto che l'intermediario contraente le corrisponda l'importo complessivo di Euro 1.231,13 a titolo di riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. n. 385/1993, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

In particolare, la parte ricorrente, premesso che il rapporto è stato estinto anticipatamente quando dovevano ancora essere pagate 49 rate su un totale di 120, chiede che le siano corrisposti i seguenti importi: a) Euro 410,38 a titolo di riduzione delle commissioni di attivazione: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 1.005,00; b) Euro 820,75 a titolo di riduzione delle commissioni di intermediazione creditizia: l'importo preteso è stato calcolato in base al metodo c.d. pro quota sull'importo complessivo della voce di costo in questione di Euro 2.010,00. La parte ricorrente dà atto di aver già ricevuto l'importo di Euro 122,50 a titolo di riduzione di commissioni di gestione della pratica.

La parte ricorrente domanda inoltre la restituzione della penale di anticipata estinzione di Euro 151,20 in quanto illegittimamente addebitata e il rimborso delle spese legali che viene quantificato nell'importo di Euro 200,00.



2. – Il contratto di finanziamento tra la parte ricorrente e l'intermediario resistente è stato stipulato il 23 marzo 2018. Il contratto prevedeva espressamente che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, al cliente sarebbero stati rimborsati gli interessi non maturati, nonché le commissioni per la gestione del finanziamento. Sarebbero rimaste invece interamente a suo carico, oltre alle imposte e alle tasse, le commissioni di attivazione e le commissioni per l'intermediario del credito. Quanto poi alla penale di anticipata estinzione, il contratto prevedeva che sarebbe stata dovuta dal cliente nella misura dell'1% dell'importo totale del credito rimborsato nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

3. – L'estinzione anticipata del finanziamento è effettivamente intervenuta nel maggio del 2024, in corrispondenza della scadenza della rata n. 71 su un totale di 120, e dunque quando ancora dovevano essere pagate 49 rate. Sulla base del conteggio di anticipata estinzione, la parte ricorrente ha rimborsato all'intermediario il debito residuo. L'intermediario ha riconosciuto alla parte ricorrente gli interessi non maturati. Al cliente è stato inoltre riconosciuto l'importo di Euro 122,50 a titolo di rimborso pro quota delle commissioni di gestione. Al cliente è stata infine addebitata una commissione di estinzione di Euro 151,20 nella misura dell'1% del debito residuo.

4. – L'intermediario, nelle controdeduzioni, chiede anzitutto che la trattazione del ricorso sia sospesa in considerazione della rimessione di questione rilevante ai fini della sua decisione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. L'intermediario eccepisce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva quanto alla riduzione dei costi dovuto all'intermediario del credito. Nel merito l'intermediario fa valere che i costi up-front non sono rimborsabili nel caso dei costi di intermediazione e assume di essersi comunque uniformate alle norme primarie e secondarie applicabili.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito indicate.

8. – Occorre anzitutto premettere che il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. N. 385/1993, emanato in attuazione dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

Occorre poi rammentare che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18 (c.d. sentenza Lexitor), ha stabilito che "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Tale principio di diritto, secondo quanto è stato successivamente chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, deve ritenersi direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti stipulati anteriormente alla pubblicazione della menzionata decisione della Corte di Giustizia e non solo a quelli successivi.

Nel rispetto di quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella c.d. sentenza Lexitor, l'art. 125-*sexies*, co.1., cit. è stato poi novellato dall'art. 11-*octies*, co. 1, del d.l. n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021.



Nondimeno, per i contratti sottoscritti prima di tale data, l'art. 11-*octies*, co. 2, del suddetto d.l. n. 73/2021, così come convertito in legge, aveva dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, che consentivano di continuare a far riferimento a disposizioni regolamentari della Banca d'Italia che escludevano chiaramente la possibilità di rimborsare anche costi c.d. *up-front*.

Successivamente, tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/2023, ha riconosciuto la non conformità delle menzionate disposizioni transitorie con il principio di diritto affermato nella c.d. sentenza *Lexitor*. L'art. 11-*octies*, co. 2, cit. è stato perciò dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto impediva l'interpretazione conforme al diritto dell'Unione Europea dell'art. 125-*sexies*, co. 1, cit., con conseguente violazione degli impegni assunti dallo Stato nei confronti della stessa Unione Europea, e perciò degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost.

Da ultimo, infine, mediante l'art. 27, co. 1, del d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 136/2023, in vigore dal 10 ottobre 2023, i periodi secondo e seguenti dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit. sono stati sostituiti dalla seguente previsione: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-*sexies* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Ora, poiché il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (e dunque prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 73/2021), questo Collegio ritiene che, in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, nell'ipotesi di rimborso anticipato debba continuare ad applicarsi l'art. 125-*sexies* cit. nel testo precedente l'intervento del legislatore del 2021, così come interpretato dal Collegio di coordinamento di quest'Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019 in piena conformità al principio di diritto affermato dalla c.d. sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Resta peraltro fermo che, sempre in virtù dell'art. 11-*octies*, co. 2, cit., nel testo vigente, "non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

2. – Ciò posto, quanto al criterio di rimborso dei costi c.d. *up-front*, la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha chiarito che le parti del contratto di finanziamento possano individuarlo "in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità".

In mancanza di una clausola contrattuale siffatta, la stessa decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)" del contratto, precisando che "ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie".

In ogni caso, sempre la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi c.d. *up-front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi".

Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha quindi preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento.



Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

3. – Sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha preso atto anche che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto.

E ciò nonostante che l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 d. lgs. N. 385/1993.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto deciso di attenersi a tale criterio a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

4. – Per quanto riguarda poi il criterio di rimborso dei costi c.d. *recurring*, sempre la decisione cit. n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussiste "alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi".

A partire dalla riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale ha quindi preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'Arbitro, questo Collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto a partire dalla riunione del 26 marzo 2020.

5. – Ora, sulla base delle premesse fin qui esposte si possono enunciare, in sintesi, le seguenti soluzioni interpretative, alle quali questo Collegio territoriale intende senz'altro attenersi anche nella decisione del presente caso.

A) Ai sensi dell'art. 125-*sexies*, co. 1, d. lgs. 385/1993, il consumatore ha diritto alla riduzione non solo delle componenti c.d. *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle c.d. *up-front*, compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma con esclusione delle imposte.

B) Sia per quanto riguarda i costi c.d. *recurring* che per quelli c.d. *up-front* il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, sempre che si tratti di clausola agevolmente comprensibile al consumatore e rispondente a un principio di (relativa) proporzionalità.

C) In mancanza di una simile clausola contrattuale, i costi c.d. *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi c.d. *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

6. – Ad avviso di questo Collegio territoriale, nel caso in esame, volendo dare continuità agli orientamenti interpretativi indicati, nel rispetto delle summenzionate decisioni della Corte di giustizia dell'Unione Europea e della Corte costituzionale, deve riconoscersi il diritto della parte ricorrente alla riduzione anche delle commissioni di attivazione del finanziamento e delle provvigioni a favore dell'intermediario del credito.

Quanto poi al criterio proporzionale di riduzione delle due voci di costo indicate, questo Collegio territoriale, tenuto conto della descrizione delle attività contenuta nel contratto e in continuità con quanto già affermato in proprie precedenti decisioni (cfr. in particolare Coll. Roma, dec. n. 15914 del 2020 pronunciata con riferimento alla medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso), ritiene che sia le commissioni di attivazione sia le provvigioni per l'intermediario del credito debbano essere qualificati come costi *up-front*, mentre le commissioni per la gestione del finanziamento devono considerarsi costi *recurring*.



Di conseguenza, sia alle commissioni di attivazione del finanziamento di Euro 1.005,00 sia alle provvigioni a favore dell'intermediario del credito di Euro 2.010,00 deve essere applicato il coefficiente proporzionale di riduzione del 18,19% determinato in base alla quota residua degli interessi.

La riduzione delle commissioni di gestione di Euro 300,00, trattandosi di costo recurring, è stata invece correttamente determinata in base al metodo c.d. pro quota.

Alla parte ricorrente deve dunque essere riconosciuto l'importo complessivo di Euro 548,46 (pari ad Euro 182,82 + Euro 365,64).

La seguente tabella vale a chiarire ulteriormente i calcoli operati.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	71
rate residue	49

TAN ▶	4,00%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	40,83%
- in proporzione alla quota	18,19%

n/c		restituzioni					tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (up front)	€ 1.005,00	€ 410,38	€ 182,82		€ 0,00	€ 182,82
<input type="radio"/>	commissioni gestione (recurring)	€ 300,00	€ 122,50	€ 54,57		€ 122,50	€ 0,00
<input type="radio"/>	provv intermed credito (up front)	€ 2.010,00	€ 820,75	€ 365,64		€ 0,00	€ 365,64
<input type="radio"/>							€ 0,00
<input type="radio"/>							€ 0,00
<input type="radio"/>							€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 548,46
interessi legali	si

7. – Quanto poi alla domanda di restituzione della penale di anticipata estinzione, bisogna anzitutto rammentare che il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 5909 del 2020, ha chiarito che la commissione di estinzione anticipata oggetto di previsione contrattuale entro le soglie di legge è senz'altro dovuta, a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.

Inoltre, sempre il Collegio di coordinamento, nella decisione n. 11679 del 2021, ha chiarito che l'espressione "importo rimborsato in anticipo", impiegata dall'art. 125-sexies, comma 2, T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla stessa norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente a favore dell'intermediario per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito. La commissione di anticipata estinzione deve dunque essere calcolata sul debito residuo al netto dei rimborsi effettuati a titolo di riduzione del costo totale del credito.

Nel caso in esame, dal conteggio estintivo in atti risulta anzitutto che l'intermediario resistente ha addebitato alla parte ricorrente l'importo di Euro 151,20 a titolo di penale di anticipata estinzione. La durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno. Il debito residuo era superiore ad Euro 10.000,00. Nel caso in esame, dunque, non ricorre nessuna delle ipotesi di esclusione dell'indennizzo di anticipata estinzione previste dall'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B.

Ciò nondimeno l'importo della penale di anticipata estinzione non risulta essere stato determinato correttamente. Dall'esame del conteggio estintivo in atti risulta infatti che l'importo rimborsato in anticipo è in realtà pari ad Euro 14.997,78 e non all'importo indicato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di Euro 15.455,28. Non devono infatti considerarsi le quote insolute in quanto già scadute alla data del conteggio e i rimborsi effettuati anche a titolo di riduzione del costo totale del credito. Dall'importo indicato di Euro 15.455,28 devono dunque essere detratti gli importi delle quote insolute di Euro 335,00 e di riduzione dei costi di Euro 122,50. Sull'importo così determinato di Euro 14.997,78 avrebbe dunque dovuto calcolarsi l'indennizzo di anticipata estinzione nella misura dell'1%. L'indennizzo effettivamente addebitato alla parte ricorrente di Euro 151,20 risulta perciò superiore all'importo massimo consentito dalla legge e dallo stesso regolamento contrattuale.

In caso di applicazione della commissione di anticipata estinzione in misura superiore al limite dell'1% dell'importo rimborsato in anticipo, questo Collegio territoriale ritiene l'illegittimità dell'addebito e dispone la restituzione integrale dell'importo pagato (Cfr., ad es., Coll. Roma, dec. n. 8414 del 2020).

Nel caso di specie, dunque, oltre all'importo già indicato di Euro 548,46 a titolo di riduzione del costo totale del credito, alla parte ricorrente deve anche essere corrisposto l'ulteriore importo di Euro 151,20. L'importo totale da corrispondere alla parte ricorrente è dunque pari ad Euro 699,66, che deve essere arrotondato ad Euro 700,00.

8. – Nulla è dovuto, infine, a titolo di rimborso delle spese legali in conformità ad un orientamento consolidato dei diversi Collegi territoriali con specifico riferimento alle domande di riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata di finanziamento con cessione del quinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di Euro 700,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA